



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Responsabile unico del procedimento  
Ing. Luigi Elia

Progetto esecutivo  
Ergon Tecnica Engineering S.R.L.

**ERGON TECNICA  
ENGINEERING S.R.L.**

Sede operativa: Via Bergonzi 4, 43126 Parma  
Tel. 0521-959199, Cell. 335-5624848  
E-mail giuseppe.stefanini@libero.it  
C.F. 03053140343; P.IVA 03053140343



# IMPIANTO SPORTIVO LAURO GROSSI: RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CUP:I92H23000780004

CUI:L00162210348202300061



## PROGETTO ESECUTIVO

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	Nov. 2024				
02					
03					
04					
05					
06					

## 13\_RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Empty box for the environmental criteria report content.

# RELAZIONE TECNICA SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

## Indice

### 1.1 PREMESSA

### 2.1 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- 2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)
- 2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
- 2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso
- 2.5.4 Acciaio
- 2.5.5 Laterizi
- 2.5.6 Prodotti legnosi
- 2.5.7 Isolanti termici ed acustici
- 2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti
- 2.5.9 Murature in pietrame e miste
- 2.5.10 Pavimenti
  - 2.5.10.1 Pavimentazioni dure
  - 2.5.10.2 Pavimenti resilienti
- 2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC
- 2.5.12 Tubazioni in PVC e polipropilene
- 2.5.13 Pitture e vernici

### 2.6 SPECIFICHE TECNICHE E PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

- 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere
- 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo
- 2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno
- 2.6.4 Rinterri e riempimenti

## 1.1 PREMESSA:

Conformemente a quanto prevede l'art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 34/2023 "Codice Appalti", il presente documento riporta i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M) introdotti con il Decreto 11 gennaio 2017 ed il Decreto 11 ottobre 2017 e sostituiti dal **Decreto 23 giugno 2022** ora vigente, che sono stati applicati al **progetto esecutivo di " Impianto Sportivo "Lauro Grossi" – Rifacimento manto pista atletica"**.

I criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell'opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

I CAM mirano ad orientare i processi edilizi verso un'economia circolare attraverso l'analisi del ciclo di vita dell'opera e dei relativi componenti.

La stazione appaltante considera la valutazione del ciclo di vita degli edifici (LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali.

La relazione si pone l'obiettivo di:

- descrivere e motivare le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai singoli CAM e le relative modalità di applicazione;
- verificare la conformità al criterio attraverso informazioni, metodi e documenti;
- indicare gli elaborati progettuali (elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi, ecc.) nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam che attesti il rispetto dei CAM;
- specificare i requisiti dei materiali e prodotti da costruzione conformi alle indicazioni dei CAM;
- indicare i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori presenta alla direzione dei lavori.

La relazione dà, altresì, evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione di un determinato criterio. Resta inteso che la stazione appaltante ha comunque l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM.

In riferimento a quanto riportato al punto 1.1 (ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni) del Decreto Ministero Transizione ecologica 23.6.2022, per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici si farà riferimento limitatamente a quanto prescritto ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del Decreto stesso.

## 2.1 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

<b>Critero 2.5</b>	<b>Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore

<p><b>Requisito</b></p>	<p>Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</li> <li>2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</li> <li>3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.</li> <li>4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;</li> <li>5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</li> <li>6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p> <p>Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino allascadenza della convalida stessa. I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.</p>
<p><b>Verifica di conformità</b></p>	<p>In fase di esecuzione dei lavori, per ottenere l’accettazione dei materiali da parte della DL, l’appaltatore dovrà dimostrare il rispetto dei criteri CAM tramite dichiarazioni ambientali di prodotto di tipo III (EPD), marchi Ecolabel, o certificazioni sulla percentuale di materia riciclata. Le stesse richieste sono state avanzate per l’assenza di sostanze pericolose, il rispetto dei limiti di emissioni di sostanze inquinanti o VOC e per la provenienza del legno da foreste a gestione responsabile. La tabella riassuntiva in coda alla relazione consente di apprezzare</p>

		l'incidenza in peso dei diversi materiali sul peso totale dei componenti edilizi dell'opera.
<b>Materiale riferimento</b>	<b>di</b>	schede tecniche materiali impiegati

<b>Criterio 2.5.1</b>	<b>Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)</b>																					
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori																					
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore																					
<b>Requisito</b>	<p>Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:</p> <p>a. pitture e vernici per interni;</p> <p>b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;</p> <p>c. adesivi e sigillanti;</p> <p>d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);</p> <p>e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);</p> <p>f. controsoffitti;</p> <p>g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.</p>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Limite di emissione (µg/mt) a 28 giorni</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benzene</td> <td rowspan="3">1 (per ogni sostanza)</td> </tr> <tr> <td>Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP)</td> </tr> <tr> <td>Dibutylftalato (DBP)</td> </tr> <tr> <td>COV totali</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Formaldeide</td> <td>&lt;60</td> </tr> <tr> <td>Acetaldeide</td> <td>&lt;300</td> </tr> <tr> <td>Toluene</td> <td>&lt;450</td> </tr> <tr> <td>Tetracloroetilene</td> <td>&lt;350</td> </tr> <tr> <td>Xilene</td> <td>&lt;300</td> </tr> <tr> <td>1,2,4-Trimetilbenzene</td> <td>&lt;1500</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Limite di emissione (µg/mt) a 28 giorni</b>		Benzene	1 (per ogni sostanza)	Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP)	Dibutylftalato (DBP)	COV totali	1500	Formaldeide	<60	Acetaldeide	<300	Toluene	<450	Tetracloroetilene	<350	Xilene	<300	1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
<b>Limite di emissione (µg/mt) a 28 giorni</b>																						
Benzene	1 (per ogni sostanza)																					
Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP)																						
Dibutylftalato (DBP)																						
COV totali	1500																					
Formaldeide	<60																					
Acetaldeide	<300																					
Toluene	<450																					
Tetracloroetilene	<350																					
Xilene	<300																					
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500																					

		1,4-diclorobenzene	<90
		Etilbenzene	<1000
		2-Butossietanolo	<1500
		Stirene	<350
<b>Verifica di conformità</b>	Criterio non pertinente relativamente all'intervento previsto di progetto.		
<b>Materiale di riferimento</b>	Relazione tecnica generale		
<b>Criterio 2.5.2</b>	<b>Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati</b>		
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori		
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore		
<b>Requisito</b>	<p>I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>		

<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiale di riferimento</b>	Relazione tecnica

<b>Criterio 2.5.3</b>	<b>Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato auto-clavato e in calcestruzzo vibro-compresso</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiale di riferimento</b>	--
<b>Criterio 2.5.4</b>	<b>Acciaio</b>



<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.</li> <li>• acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;</li> <li>• acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.</li> </ul> <p>Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;</li> <li>• acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;</li> <li>• acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</li> </ul>
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiali di riferimento</b>	--

<b>Criterio 2.5.5</b>	<b>Laterizi</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore

<b>Requisito</b>	<p>I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto.</p> <p>I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto.</p> <p>Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiale riferimento</b>	di --

<b>Criterio 2.5.6</b>	<b>Prodotti legnosi</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore

<b>Requisito</b>	<p>Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.</p> <p>Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.</p> <p>a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);</p> <p>Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (FSC® Recycled) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.</p> <p>b) Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.</p>
<b>Verifica di conformità</b>	<p>Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto</p>
<b>Materiale di riferimento</b>	<p>--</p>

<b>Criterio 2.5.7</b>	<b>Isolanti termici ed acustici</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>c) I materiali isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati <math>\lambda_D</math> (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopracitata conduttività termica (o resistenza termica).</p> <p>d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.</p> <p>e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;</p> <p>f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;</p> <p>g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; —63 — 6-8-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 183;</p> <p>h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;</p> <p>Se sono costituiti da uno o più dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre</p>

	frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto
<b>Materiale riferimento</b> di	--

<b>Critero 2.5.8</b>	<b>Tramezzature, contro-pareti perimetrali e controsoffitti</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	Le tramezzature, le contro-pareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. I materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6- Prodotti legnosi".
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto
<b>Materiale riferimento</b> di	--

<b>Critero 2.5.9</b>	<b>Murature in pietrame e miste:</b>
----------------------	--------------------------------------

<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiale di riferimento</b>	--

<b>Criterio 2.5.10</b>	<b>Pavimenti</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p><b><i>Pavimentazioni dure:</i></b>  Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi".  Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e s.m.i:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrazione delle materie prime</li> <li>2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio</li> <li>4.2. Consumo e uso di acqua</li> <li>4.3. Emissioni nell'aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)</li> <li>4.4. Emissioni nell'acqua</li> <li>5.2. Recupero dei rifiuti</li> <li>6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)</li> </ol> <p>A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure.</p>

Il progetto indica che in fase di consegna dei materiali la rispondenza al criterio sarà verificata utilizzando prodotti recanti alternativamente: - il Marchio EcolabelUE; - una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio;  
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, qualora nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

***Pavimentazioni resilienti:***

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm.

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE)

n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto

<b>Verifica di conformità</b>	<p>Nel progetto esecutivo la scelta dei prodotti e dei materiali è coerente con quanto richiesto dal criterio: contenuto di materia da riciclo secondo criteri minimi per pavimentazioni come da tabella di riepilogo.</p> <p>Il Capitolato Speciale d'appalto prevede quale onere dell'Appaltatore, in fase di approvvigionamento, dimostrare la rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Marchio Ecolabel UE;</li> <li>- una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio;</li> <li>- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, qualora nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.</li> </ul> <p>In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO<sub>2</sub>, validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.</p> <p><b>Materiali di progetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esecuzione di manto sintetico , elastico , drenante , omologabile F.I.D.A.L. per atletica , colato in opera , avente spessore totale pari a mm 13 , come prescritto dalla ultima CIRCOLARE TECNICA FIDAL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ATLETICA LEGGERA.</li> </ul>
<b>Materiale di riferimento</b>	di Capitolato speciale d'appalto - parte II

<b>Criterio 2.5.11</b>	<b>Serramenti ed oscuranti in PVC</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore



<b>Requisito</b>	I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.

<b>Criterio 2.5.12</b>	<b>Tubazioni in PVC e Polipropilene</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista impianti e appaltatore
<b>Requisito</b>	Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”.
<b>Verifica di conformità</b>	<p>Nel progetto esecutivo la scelta dei prodotti e dei materiali è coerente con quanto richiesto dal criterio: contenuto di materia da riciclo secondo criteri minimi per tubazioni in PVC come da tabella di riepilogo.</p> <p>La percentuale di materia riciclata sarà dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;</li> <li>• Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;</li> <li>• Per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;</li> <li>• una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con</li> </ul>

	<p>l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p> <p><b>Materiali di progetto:</b> Tubazioni in PVC (rete impianti)</p>
<b>Materiale riferimento</b>	di Capitolato speciale d'appalto - parte II

<b>Criterio 2.5.13</b>	<b>Pitture e vernici</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (la stazione appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d'uso dell'edificio):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;</li> <li>b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca.</li> <li>c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (<i>tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante</i>).</li> </ol>

<b>Verifica di conformità</b>	Prodotto o materiale da costruzione non previsto nel progetto.
<b>Materiale di riferimento</b>	--

## 2.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

<b>Criterio 2.6.1</b>	<b>Prestazioni ambientali del cantiere</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.</li> <li>b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;</li> <li>c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, <i>Ailanthus altissima</i> e <i>Robinia pseudoacacia</i>), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto &amp; Laura Celesti-Grapo);</li> <li>d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;</li> <li>e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);</li> <li>f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gasclimalteranti, con</li> </ul>

	<p>particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);</p> <p>g) fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;</p> <p>h) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);</p> <p>i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;</p> <p>j) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;</p> <p>definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;</p> <p>l) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;</p> <p>m) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;</p> <p>n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;</p> <p>k) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta</p>
--	--

	<p>differenziata etc.).</p>
<p><b>Verifica di conformità</b></p>	<p>L'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;</li> <li>▪ Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.</li> </ul> <p>L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità.</p> <p>Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni indicate nel capitolato speciale di appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I mezzi d'opera che verranno impiegati risponderanno al requisito di alta efficienza motoristica. Verrà privilegiato l'utilizzo di mezzi ibridi ed i mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore.</li> <li>• I trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) avranno una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V) come richiesto dalle linee guida per il contenimento delle emissioni GHG al vincolo DNSH "Mitigazione del cambiamento climatico" della Scheda 5.</li> </ul> <p>L'intervento non ricade all'interno di un sito tutelato ed è collocata all'interno di un ambito urbanizzato.</p> <p>Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. <u>sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;</li> <li>• Le aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere trattate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali,</li> <li>• Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti dovranno essere evitati sversamenti nelle aree oggetto d'intervento sia dovuti dal lavaggio</li> </ul>

delle autobetoniere per il confezionamento del calcestruzzo nonché regimate le acque superficiali in maniera da controllarne il loro deflusso. Verrà, inoltre previsto l'abbattimento delle polveri attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

Al fine di ridurre i rischi ambientali, vengono individuate le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni:

- Le misure adottate per la minimizzazione degli impatti derivanti dal cantiere dovuti alla produzione di rumore, polveri e vibrazioni e a protezione delle risorse naturali del sottosuolo;

- Le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- Le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);

- Le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

- Le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

- Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

<b>Materiale riferimento</b>	<b>di</b>	PSC e Layout Fasi di Cantiere Cronoprogramma
------------------------------	-----------	---

<b>Criterio 2.6.2</b>	<b>Demolizione selettiva, recupero e riciclo</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Il progetto stima la quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. A tal fine può essere fatto riferimento ai seguenti documenti: "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare".</p> <p>Tale stima include le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. valutazione delle caratteristiche dell'edificio;</li> <li>b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;</li> <li>c. stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;</li> <li>d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;</li> </ol>

	<p>Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;</li> <li>b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.</li> </ol> <p>In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione.</p> <p>Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;</li> <li>• rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201,</li> <li>• 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;</li> </ul> <p>le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.</p> <p>In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nell'edificio), è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero.</p>
<b>Verifica di conformità</b>	<p>Criterio non pertinente con il tipo di lavorazioni previste.</p> <p>Tuttavia è prevista la rimozione della pavimentazione esistente nell'anello della pista (con mantenimento dello strato sottostante in asfalto) e delle lunette semicircolari (con rimozione dello strato sottostante in asfalto mediante fresatura). Le suddette rimozioni verranno conferite in discarica.</p>
<b>Materiale di riferimento</b>	--



<b>Criterio 2.6.3</b>	<b>Conservazione dello strato superficiale del terreno</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo.</p> <p>Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.</p>
<b>Verifica di conformità</b>	Criterio non pertinente con il tipo di lavorazioni previste
<b>Materiale di riferimento</b>	--

<b>Criterio 2.6.4</b>	<b>Rinterri e riempimenti</b>
<b>Fase di verifica</b>	Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori
<b>Responsabile</b>	Progettista architettonico e appaltatore
<b>Requisito</b>	<p>Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "2.6.3-Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.</p> <p>Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con</p>

	<p>caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104. Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.</p>
<b>Verifica di conformità</b>	<p>Criterio non pertinente con il tipo di lavorazioni previste</p>
<b>Materiale di riferimento</b>	<p>--</p>